

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia)

### 14° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1972

Presidenza del Presidente BERTINELLI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE REDIGENTE

##### Seguito della discussione congiunta e rinvio:

« Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale » (227) (D'iniziativa dei senatori Follieri ed altri) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento);

« Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale » (372);

« Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica » (9) (D'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri);

« Modifica degli articoli 187 del Codice penale e 489 del Codice di procedura penale per l'estensione dell'istituto della provvisio-

nale a giudizio penale » (22) (D'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri);

« Modificazione degli articoli 62 e 65 del codice penale, relativi alle circostanze attenuanti del reato » (181) (D'iniziativa del senatore Endrich):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 214, 218, 219 e <i>passim</i>
BOLDRINI . . . . .	217
COPPOLA . . . . .	216, 223
FILETTI . . . . .	220
FOLLIERI, <i>relatore alla Commissione</i> . . . . .	215, 216 217 e <i>passim</i>
GALANTE GARRONE . . . . .	222, 223, 224
LICINI . . . . .	216
MARIANI . . . . .	216, 217, 219
MARTINAZZOLI . . . . .	216, 219
PENNACCHINI, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	217, 220, 222 e <i>passim</i>
PETRONE . . . . .	218, 219
SABADINI . . . . .	216
VIVIANI . . . . .	218

La seduta ha inizio alle ore 11,15.

DE CAROLIS, *f. f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**IN SEDE REDIGENTE**

**Seguito della discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:**

« **Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale** » (227), di iniziativa dei senatori Follieri ed altri (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*);

« **Modifiche al libro ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale** » (372);

« **Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica** » (9), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

« **Modifica degli articoli 187 del Codice penale e 489 del Codice di procedura penale per l'estensione dell'istituto della provvisoria al giudizio penale** » (22), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

« **Modificazioni degli articoli 62 e 65 del codice penale, relativi alle circostanze attenuanti del reato** » (181), d'iniziativa del senatore Endrich

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale », d'iniziativa dei senatori Follieri, Murmura, Cassiani e Pelizzo, per il quale è stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento; « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale »; Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica », d'iniziativa dei senatori Nencioni,

Artieri, Bacchi, Basadonna, Bonino, Crollalanza, De Fazio, De Sanctis, Dinaro, Filetti, Fiorentino, Franco, Lanfrè, La Russa, Latanza, Majorana, Maniani, Paziienza, Pecorino, Pepe, Pisanò, Plebe, Tanucci Nannini e Tedeschi Mario; « Modifica degli articoli 187 del Codice penale e 489 del Codice di procedura penale per l'estensione dell'istituto della provvisoria al giudizio penale », di iniziativa dei senatori Nencioni, Artieri, Bacchi, Basadonna, Bonino, Crollalanza, De Fazio, De Sanctis, Dinaro, Filetti, Fiorentino, Franco, Lanfrè, La Russa, Latanza, Majorana, Mariani, Paziienza, Pecorino, Pepe, Pisanò, Plebe, Tanucci Nannini e Tedeschi Mario; « Modificazione degli articoli 62 e 65 del codice penale relativi alle circostanze attenuanti del reato », d'iniziativa del senatore Endrich.

Desidero ricordare ai colleghi che nel corso delle precedenti sedute la Commissione unanimemente decise di accantonare la trattazione di talune questioni, di cui alcune particolarmente rilevanti — come ad esempio quella concernente il rapporto di causalità — e di altre di minore importanza. Vi è ancora da trattare il relevantissimo problema dell'introduzione del *probation system*. Mi permetto pertanto di pregare i colleghi che, nei limiti del possibile, si proceda con la dovuta sollecitudine e rapidità, tenendo dovuto conto delle conclusioni cui è pervenuta la Sottocommissione, anche perchè, verosimilmente, sorgerà l'esigenza di nominare un comitato di coordinamento per riesaminare l'intero testo del provvedimento.

Ciò premesso riprendiamo la discussione degli articoli — sospesa nella seduta pomeridiana del 25 ottobre, dopo aver approvato l'articolo 57 nel testo formulato dalla Sottocommissione — analizzando, data la connessione esistente tra i due contenuti — gli articoli 58 e 59, concernenti la sospensione condizionale della pena ed i limiti entro i quali è ammessa. Dal momento che la Sottocommissione non ha apportato modifiche, do lettura dei predetti articoli nel testo dei disegni di legge nn. 227 e 372.

## Art. 58.

L'articolo 163 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 163. - (*Sospensione condizionale della pena*). — Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta a pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi ».

## Art. 59.

L'articolo 164 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 164. - (*Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena*). — La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giu-

dice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa:

1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, nè al delinquente o contravventore abituale o professionale;

2) allorchè alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale, perchè il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia, nel caso che per una precedente condanna sia stata già ordinata la sospensione dell'esecuzione, il giudice può, nell'infliggere una nuova condanna, disporre la sospensione condizionale, qualora la pena, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 ».

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. L'articolo 58 — che sostituisce l'attuale articolo 163 del codice penale — presenta alcune innovazioni piuttosto rilevanti. La prima consiste nell'elevare da uno a due anni il limite massimo della reclusione per la concessione della sospensione condizionale della pena. Con la seconda si stabilisce che, qualora il reato sia stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto, ma inferiore agli anni ventuno, la sospensione della pena può essere concessa quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi. Per il minore degli anni diciotto, invece, il limite è stato portato da due a tre anni.

Per quanto concerne l'articolo 59 — che sostituisce l'attuale articolo 164 — la modifica di maggiore rilievo è quella apportata all'ultimo comma, nel quale è detto: « La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia, nel caso che per una precedente condanna sia

2<sup>a</sup> COMMISSIONE14<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (15 novembre 1972)

stata già ordinata la sospensione dell'esecuzione, il giudice può, nell'infliggere una nuova condanna, disporre la sospensione condizionale, qualora la pena, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 ».

La Commissione nel corso della V legislatura, e ciò è stato rilevato anche in sede di Sottocommissione, ha formulato espressamente questo comma in adesione alla interpretazione di una sentenza della Corte costituzionale.

M A R I A N I . Desidero far rilevare ai colleghi che, già la legge istitutiva dei tribunali per i minorenni, modificò il disposto del codice Rocco, stabilendo che, qualora la pena in concreto da infliggere ai minori degli anni diciotto sia inferiore ai tre anni, si applica il perdono giudiziale. A mio avviso, perciò, si dovrebbe giungere a quattro anni per la concessione della sospensione condizionale, dal momento che sino a tre anni è consentito il perdono giudiziale. D'altro canto bisogna considerare che nella fattispecie ci troviamo di fronte ad una norma di carattere generale dove non si fa questione di precedenti, secondo quanto previsto dalla legge sui tribunali dei minorenni.

Nel caso, invece, del reato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto, ma inferiore agli anni ventuno, si potrebbe elevare il limite da due anni e sei mesi a tre anni. Propongo questa modifica perchè ritengo che, nella formulazione di un Codice, il periodo di tempo frazionato non sia la forma migliore di espressione giuridica.

M A R T I N A Z Z O L I . Due erano i chiarimenti che desideravo avere. Uno mi è stato fornito già dal senatore Follieri in relazione al fatto che, nello stabilire i limiti di applicabilità della sospensione condizionale, si è tenuto conto di una recente sentenza della Corte costituzionale. L'altro argomento concerne il *probation system*. In genere si è tutti d'accordo sulla indicazione piuttosto suggestiva data da un vocabolo del genere; ma sui contenuti le opinioni sono diverse. Ebbene, nel caso che con tale istituto sia stato escluso il riferimento ad un eventuale

non passaggio a sentenza, non vi è nessun rapporto col problema della sospensione condizionale della pena. Così però non avviene qualora si sia inteso articolare l'istituto con un diverso meccanismo. In tal caso vorrei sapere se si è posto il problema del rapporto tra sospensione condizionale e *probation*, dal momento che esiste, a mio avviso, incompatibilità tra i due istituti.

Per quanto attiene inoltre all'intervento del collega Marini, devo rilevare che non ci sarebbe niente di anomalo nel caso si decida di aumentare i limiti per la concessione della sospensione condizionale della pena per i minori. Però desidero sottolineare che non vi è contraddizione sistematica nel fatto che essi siano parificati tanto per la sospensione della pena quanto per il perdono giudiziale.

S A B A D I N I . Dal momento che — come previsto dal Presidente — la questione del *probation* è stata sollevata, sarebbe forse opportuno affrontare il problema dei rapporti fra questo istituto e la sospensione condizionale della pena.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Non sono d'accordo: il *probation* va preso in esame soltanto dopo aver esaurito la trattazione degli articoli concernenti la sospensione della pena e il perdono giudiziale.

C O P P O L A . In merito alle preoccupazioni emerse dall'intervento del senatore Martinazzoli, il relatore ha chiarito che la eventuale approvazione dell'articolo 58 non pregiudicherà la successiva discussione.

L I C I N I . Desidererei un chiarimento. L'ultimo comma dell'articolo 59 si richiama evidentemente alla nota sentenza della Corte costituzionale. Secondo questa sentenza, la possibilità di concessione più di una volta della sospensione condizionale è collegata al fatto che il secondo giudizio tratti di fatti commessi anteriormente alla prima concessione. Non riesco a comprendere perfettamente il collegamento tra il primo e il secondo periodo dell'ultimo comma: secondo il primo la sospensione condizionale non può

essere concessa più di una volta, mentre nel secondo si stabilisce che il giudice possa ancora concederla. Io credo di dovere interpretare la norma nel senso che la sospensione condizionale può essere concessa anche più di una volta, purchè il cumulo delle condanne non superi i limiti stabiliti nel precedente articolo, e ciò indipendentemente dal fatto che il secondo reato sia stato commesso anteriormente al primo giudizio. Desidererei però avere un chiarimento dal relatore.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Tutti siamo d'accordo che con la sentenza della Corte costituzionale si ammette la possibilità di concedere una nuova condanna condizionale per fatti commessi anteriormente alla prima, purchè la pena complessiva — per il reato per il quale l'imputato ha già goduto di condanna condizionale più quella per il fatto commesso anteriormente — non superi l'anno di reclusione.

Si è ora inteso estendere il principio nel senso che il colpevole può usufruire di più sospensioni condizionali, purchè la pena complessiva non superi i due anni. E non c'è il pericolo che il magistrato colleghi la concessione al fatto che il reato sia stato commesso prima o dopo la prima condizionale, perchè nel testo non ci si richiama ai fatti reali, ma ad una nuova condanna, che può quindi riferirsi sia a fatti precedenti che successivi alla concessione della prima condanna condizionale.

B O L D R I N I . Il primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 59 mi sembra pleonastico e dovrebbe essere a mio avviso soppresso.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Non mi pare che vi sia disarmonia tra i due periodi; anzi essi si integrano strettamente.

Per quanto riguarda le proposte di emendamento preannunciate dal senatore Mariami, tendenti ad elevare i limiti di cui al penultimo e ultimo comma dell'articolo 58, è vero che ciò potrebbe soddisfare l'esigenza manifestata dal senatore Bettiol circa la capacità di intendere e di volere nella sene-

scenza; ma i limiti della condanna condizionale per gli adulti, i minori e le persone di età superiore ai diciotto anni ma inferiore ai ventuno sono già stati notevolmente aumentati nel testo del disegno di legge. Questo tema è già stato oggetto nell'altra legislatura di una lunga discussione, conclusasi con un compromesso che è appunto il motivo di quei due anni e sei mesi, un limite non troppo ortodosso rispetto alla normale prassi giuridica. Riterrei quindi opportuno mantenere i limiti fissati nel testo in esame.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la graia e giustizia*. Concorro sostanzialmente con l'onorevole relatore e devo far rilevare alla Commissione che la libertà condizionale e il perdono giudiziale non sono concessi dal giudice in relazione alla gravità dei reati — tanto da far ritenere che l'una possa essere concessa quando il reato è più grave e l'altro quando è meno grave — ma in relazione alla personalità del soggetto criminoso, soprattutto ai fini della nobilissima intenzione, così sentita in questo provvedimento, del recupero dei minori. Non mi pare quindi opportuno ancorare i due istituti alla quantità di pena che viene erogata. Dobbiamo inoltre tener presente, pur con tutta la magnanimità che il legislatore vuol dimostrare nei confronti dei minori degli anni diciotto, che una altissima percentuale di delinquenti appartiene purtroppo all'età minorile. Siamo assistendo in questi ultimi tempi a una esplosione veramente preoccupante di criminalità minorile, che in ultima analisi verrebbe notevolmente incoraggiata se venisse approvato un emendamento del genere. Ecco perchè, mentre da un lato condivido un atteggiamento di magnanimità e di perdono nei confronti di quei soggetti sicuramente recuperabili, desidero esprimere la preoccupazione del Governo qualora la possibilità della concessione venisse allargata oltre i limiti già notevolmente ampi del disegno di legge in esame.

M A R I A N I . Le preoccupazioni manifestate dal rappresentante del Governo, che riconosco validissime, mi inducono a dichia-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

14° RESOCONTO STEN. (15 novembre 1972)

rare che non presenterò gli emendamenti preannunciati.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 58, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 59, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

#### Art. 60.

L'articolo 166 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 166. - (*Effetti della sospensione*). — La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie; ma non agli altri effetti penali della condanna, nè alle obbligazioni civili derivanti dal reato ».

**F O L L I E R I ,** *relatore alla Commissione.* L'articolo 60 modifica il testo dell'articolo 166 del codice, stabilendo che la sospensione condizionale si estende anche alle pene accessorie, al contrario di quanto disposto attualmente. Sono fatti salvi però gli altri effetti penali derivanti dalla condanna e le obbligazioni civili.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 60.

(È approvato).

**P E T R O N E .** Prima di passare all'esame dell'articolo 61, debbo prospettare un problema relativo all'articolo 167 del codice, il quale stabilisce che, una volta decorso il termine dei cinque anni, senza che il condannato commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole e adempia gli obblighi impostigli, si estingue il reato. Ora, in tal caso mi pare assurdo che permangano le conseguenze derivanti dalla condanna. Proporrei pertanto un articolo 60-*bis* che riproduca il testo già approvato per l'amnistia impropria: specificando, cioè, che cessano

l'esecuzione delle pene accessorie e ogni altro effetto penale.

**P R E S I D E N T E .** L'articolo 167 del codice recita:

« Se nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie agli obblighi impostigli, il reato è estinto.

« In tal caso non ha luogo l'esecuzione della pena e cessa l'esecuzione delle pene accessorie ».

Quindi il suo emendamento si riferisce al secondo comma.

**P E T R O N E .** A questo punto, pongo un quesito: quando parliamo di « effetti penali e pene accessorie » intendiamo includere anche le misure di sicurezza? Faccio un esempio: un condannato all'ergastolo viene graziato dal Capo dello Stato ma non può lasciare il carcere perchè deve ancora scontare una misura di sicurezza. Con il sistema attuale si sono più volte verificati casi di questo genere (veramente assurdi) e ritengo sia quindi necessario stabilire chiaramente che con la cessazione degli effetti penali vengono meno anche le eventuali misure di sicurezza.

Non sono ora in grado di dire quale sia il modo migliore per risolvere questo problema, ma non vi è dubbio che dobbiamo affrontarlo e trovare una soluzione.

**V I V I A N I .** Il collega Petrone ha sollevato un problema molto importante: la sussistenza di alcune conseguenze (come, ad esempio, l'iscrizione nel casellario giudiziario) nei casi in cui si addivenga a deliberare (per diverse vie) l'estinzione del reato.

Mi chiedo però come sia possibile risolverlo da un punto di vista tecnico-giuridico, giacchè non vedo cosa altro si possa aggiungere oltre a: « si estingue il reato e vengono meno tutte le conseguenze penali ». In teoria, una tale definizione dovrebbe escludere il verificarsi di casi come quelli citati dal collega Petrone, anche se in pratica ciò non sempre si verifica. È quindi necessario studiare una formulazione più ampia, non sottoponibile a interpretazioni restrittive.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

14° RESOCONTO STEN. (15 novembre 1972)

**P R E S I D E N T E .** Ritengo che questo problema sia già ampiamente risolto dall'articolo 210, primo comma, del codice penale, il quale recita: « L'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione ».

**M A R I A N I .** Mi sembra che per quanto riguarda l'iscrizione al casellario giudiziario, potremo parlarne in sede di discussione dell'articolo 608, che andrebbe precisato nel senso di affermare con chiarezza che l'iscrizione al casellario viene a sua volta meno in caso di estinzione del reato.

In ogni caso, per eliminare qualsiasi dubbio, potremo — in sede di esame dell'articolo 210 — fare un richiamo a qualsiasi forma di estinzione del reato.

**P E T R O N E .** Lo scopo che si deve raggiungere è di fare in modo che, decorso il tempo di sospensione condizionale della pena, il cittadino che aveva subito la condanna torni a dessere completamente incensurato.

In altre parole, l'ipotesi prevista dall'articolo 210 deve essere estesa anche ai casi nei quali l'estinzione del reato si abbia dopo il decorso di un certo periodo di tempo. La condanna condizionale, infatti, configura una specie di periodo di prova a carico del cittadino: ove la prova si sia risolta positivamente, è giusto concedergli un premio: un colpo di spugna su tutto il passato, in modo che egli possa tornare incensurato, come se mai avesse commesso reati.

Oggi questo non avviene, perchè per una persona che ha goduto (per amnistia od altro) del beneficio dell'estinzione del reato, e che dopo venti anni torna a cadere sotto i rigori della legge, quello stesso reato rappresenta un precedente.

Un caso molto frequente è quello delle condanne militari: molti cittadini non hanno potuto godere di amnistia o sospensione condizionale della pena perchè erano stati processati (con semplice decreto e senza esserne informati) per fatti accaduti dopo l'8 settembre 1943.

**M A R T I N A Z Z O L I .** Quanto ha detto il collega Petrone mi convince sempre

più che non è possibile conciliare l'istituto della sospensione condizionale con il sistema del *probation* cui ci si vorrebbe ispirare. Sono convinto che il *probation* debba trovare applicazione in campo sociale anzichè penale e quindi sono senz'altro del parere che si proceda all'introduzione della sospensione condizionale.

**P R E S I D E N T E .** Vorrei pregare il senatore Petrone di predisporre, ove lo ritenga necessario, un formale emendamento scritto.

**P E T R O N E .** Se la Commissione è convinta della necessità di risolvere il problema cui ho accennato, non ho alcuna difficoltà ad affrontarlo in un altro momento.

**F O L L I E R I , relatore alla Commissione.** Il problema posto dal senatore Petrone si riattacca alla esigenza di pari trattamento posta dal nuovo testo dell'articolo 151, secondo il quale « l'amnistia estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna ed ogni altro effetto penale »: non più « pene accessorie », dunque.

Questa modifica credo che debba essere inserita qui, perchè è una forma di estinzione della pena. Quindi si può fare un articolo aggiuntivo, come proposto dal senatore Petrone. Per l'indulto e la grazia il discorso è diverso, perchè l'attuale articolo 174 del codice penale così dispone: « L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna ». Qui è chiaro che vi è stata una condanna e poi un condono. Se vogliamo disciplinare diversamente questa parte, possiamo senz'altro intervenire. Però, in ordine all'articolo 167 mi pare che dobbiamo aggiungere quelle tre parole « e gli effetti della pena ».

**P R E S I D E N T E .** È necessario approntare un articolo 60-bis. Preghiamo il senatore Petrone di prepararlo.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE14<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (15 novembre 1972)

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Secondo l'emendamento Petrone, si dovrebbe allora modificare l'ultimo capoverso dell'articolo 167, laddove dice: « In tal caso non ha luogo l'esecuzione della pena e cessa l'esecuzione delle pene accessorie », disponendo invece: « ... e cessano l'esecuzione della pena e ogni altro effetto penale ».

PRESIDENTE. Chiediamo all'onorevole sottosegretario Pennacchini di esprimere il parere del Governo in merito a questo emendamento.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Petrone, che inserisce un articolo di cui do lettura:

Art. 60-bis.

L'articolo 167 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 167. - (*Estinzione del reato*). — Se nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, ed adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.

In tal caso non ha luogo l'esecuzione della pena e cessano l'esecuzione delle pene accessorie e ogni altro effetto penale ».

(*E approvato*).

Art. 61.

L'articolo 168 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 168. - (*Revoca della sospensione*). — Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui ven-

ga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi previsti;

2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163.

Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena ».

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. La Sottocommissione non ha ritenuto di apportare modifiche al testo originario. Per parte mia non ho nulla da aggiungere a quello che è il testo in esame. Mi sembra tutto abbastanza chiaro.

FILETTI. Io vorrei fare una osservazione per quanto riguarda il numero 1) del primo comma, laddove si dice: « commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi previsti ». È evidente che questi obblighi sono quelli di cui all'articolo 165 del codice penale, cioè a dire l'obbligo delle restituzioni, il pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso, e la pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno. L'espressione « previsti », usata così genericamente, non si sa a cosa si riferisca. Se usiamo invece la parola « impostigli » ci richiamiamo direttamente agli obblighi del condannato di cui all'articolo 165. Propongo quindi il seguente emendamento: sostituire la parola « previsti » con la parola « impostigli ».

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo è d'accordo.



2<sup>a</sup> COMMISSIONE

14° RESOCONTO STEN. (15 novembre 1972)

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento Filetti che prevede al numero 1) la sostituzione della parola « previsti » con la parola « impostigli ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 61 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 62.

Gli articoli 169, 172 e 173 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 169. - (*Perdono giudiziale*). — Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, il giudice ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni ovvero una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore a due anni, può applicare il perdono giudiziale, astenendosi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Il perdono giudiziale può essere altresì concesso quando il giudice ritiene di poter applicare congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge e cumulata alla pena detentiva, priverebbe il minore complessivamente della libertà personale per un tempo non superiore a mesi trenta.

Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

Il perdono giudiziale può essere concesso solo nel giudizio a chi abbia compiuto gli anni diciotto, quando il giudice ritiene di poter applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore ad un anno ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe complessivamente della libertà personale per un tempo non superiore a diciotto mesi.

Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal numero 1) del primo capoverso dell'articolo 164.

Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta ».

« Art. 172. - (*Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo*). — La pena della reclusione superiore a trenta anni si estingue in trenta anni.

La pena della reclusione non superiore a trenta anni, si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e in ogni caso non superiore a venti anni e non inferiore a otto.

La pena della multa si estingue nel termine di cinque anni.

Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena della multa, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione.

Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena.

Se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il termine necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.

Nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza ».

« Art. 173. — (*Estinzione delle pene dell'arresto e della ammenda per decorso del tempo*). — La pena dell'arresto si estingue in tre anni, quella dell'ammenda in due anni.

Se congiuntamente alla pena dell'arresto è inflitta la pena dell'ammenda, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto.

Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni dell'articolo precedente ».

2<sup>a</sup> COMMISSIONE14<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (15 novembre 1972)

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. In merito a questo articolo 62 c'è da osservare solamente che la Sottocommissione ha ritenuto di modificare i termini per la estinzione della pena della multa in relazione all'articolo 172, portandoli da tre a cinque anni ed elevando da cinque a otto anni il termine minimo per la reclusione.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è d'accordo sul testo della Sottocommissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 62 quale risulta dal testo della Sottocommissione.

(È approvato).

#### Art. 63.

L'articolo 175 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 175. - (Non menzione della condanna nel certificato del casellario). — Se è inflitta una pena detentiva non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni e sei mesi, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta dei privati, non per ragioni di diritto elettorale.

La non menzione della condanna non può essere concessa:

1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, nè al delinquente o contravventore abituale o professionale;

2) quando alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perchè il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La non menzione della condanna può essere concessa:

1) fino a tre volte in caso di condannato a sole pene pecuniarie per contravvenzione;

2) fino a due volte qualora una delle condanne, o entrambe, siano relative a pene detentive per contravvenzioni o a pene pecuniarie per delitti, ovvero quando ad una prima condanna a pena pecuniaria per contravvenzione segua altra condanna a pena detentiva per delitto.

3) una sola volta negli altri casi.

La non menzione della condanna è revocata di diritto quando il condannato:

1) sia successivamente condannato a pena detentiva per delitto non colposo;

2) commetta altra reato oltre i limiti di cui ai numeri 1) e 2) del comma precedente, ovvero, dopo un prima condanna a pena detentiva per delitto, riporti un'altra condanna della stessa specie o altre due a pene pecuniarie per contravvenzioni ».

GALANTE GARRONE. In questo momento non è presente il senatore Petrone, che aveva preannunciato la proposta di un emendamento diretto a modificare l'attuale primo comma dell'articolo 174 del codice penale.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. L'articolo 63 sostituisce l'articolo 175 del codice penale. Si tratta della non menzione della condanna nel certificato del casellario.

Per quanto riguarda questo articolo la Sottocommissione ha deciso di non apportare modifiche al testo approntato dal professor Leone nella V legislatura.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo col testo in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 63 nel testo che ho prima letto.

(È approvato).

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

14° RESOCONTO STEN. (15 novembre 1972)

## Art. 64.

L'articolo 176 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 176. - (*Liberazione condizionale*). — Il condannato a pena detentiva non superiore a trenta anni che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno la metà della pena inflittagli.

Il condannato a pena detentiva superiore agli anni trenta può essere ammesso alla liberazione condizionale soltanto quando abbia scontato almeno venti anni di pena.

Quando sia stata aumentata la pena per effetto della recidiva prevista dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve aver scontato non meno di due terzi della pena inflittagli.

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle ».

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. L'articolo 176, nella dizione originaria del disegno di legge, recitava: « Il condannato a pena detentiva che durante il tempo di esecuzione della pena abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno la metà della pena inflittagli ». Il testo della Sottocommissione aggiunge: « Il condannato a pena detentiva superiore agli anni trenta può essere ammesso alla liberazione condizionale soltanto quando abbia scontato almeno venti anni di pena ». È un chiarimento che si è ritenuto necessario, perchè ci si è riferiti alla pena superiore ai trenta anni, che nel codice vigente non ha previsione legislativa.

GALANTE GARRONE. Suggerirei di ritornare al testo originario, perchè mi sembra che il nuovo comma introduca una condizione ingiusta e deteriore. Pensiamo a un condannato a trentadue anni di reclusione. Perchè egli non può fruire della liberazione condizionale se non alla scadenza del ventesimo anno? Perchè dovrebbe essere sottoposto ad un trattamento diverso da quello previsto dalla norma generale, che pone, come condizione, l'aver scontato almeno metà della pena inflitta? Non vedo perchè si debba stabilire il termine di venti anni per tutti quelli che hanno una pena tra i trenta e i quaranta anni.

PRESIDENTE. La spiegazione è nelle nostre « Note esplicative », redatte dall'Ufficio di segreteria. Riguardo all'articolo 64 è infatti detto: Il nuovo testo dell'articolo 176 del codice penale propone un inasprimento che tocca in definitiva solo i condannati a pene intermedie tra gli anni trenta e gli anni quaranta. Un condannato a quaranta anni, infatti, anche col sistema previsto dal testo originario del disegno di legge, non sarebbe ammesso alla liberazione condizionale prima di venti anni.

GALANTE GARRONE. Sono dell'avviso, tuttavia, che non sia giusto che un individuo, condannato a trenta anni ed un giorno, anche nel caso che dia prova di ravvedimento, debba per forza scontare venti anni di pena.

COPPOLA. Una volta stabiliti dei tetti, anche un giorno eccedente i trenta anni provoca lo scatto automatico.

GALANTE GARRONE. Proprio per tale motivo ritengo che sarebbe estremamente più giusto lasciare valida la formulazione di cui ai disegni di legge nn. 227 e 372!

COPPOLA. La Sottocommissione era consapevole di operare un inasprimento.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

14° RESOCONTO STEN. (15 novembre 1972)

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. L'attuale articolo 176 del codice penale, alla fine del primo comma, stabilisce: « ... qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni ». Conseguentemente, con la liberazione condizionale si verrebbe a godere della liberazione solamente per gli ultimi cinque anni di pena. Il testo proposto dalla Sottocommissione, invece, accresce il beneficio dell'istituto. Sinceramente abbiamo ottenuto, a mio avviso, un notevole risultato.

Per coloro che si macchiano, invece, dei delitti più gravi — che dovrebbero essere condannati a pene varianti dai trenta ai quaranta anni, secondo le previsioni degli articoli 576 e 577 — la Sottocommissione ha ritenuto necessario fissare il termine per la concessione della liberazione condizionale a venti anni. Mi rendo conto che, infliggendo una pena di trentun anni di reclusione, noi imponiamo al detenuto di scontare in carcere venti anni, concedendogli soltanto undici anni di liberazione condizionale. Ma è pur vero che quell'individuo è stato condannato per un delitto particolarmente efferato, che ha impressionato la pubblica opinione, punito oggi con l'ergastolo. Questi sono i motivi che ci hanno spinto a porre il limite di venti anni.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Una motivazione, evidentemente, esiste. Abbiamo abolito la pena dell'ergastolo e tutti sanno che sull'argomento i pareri non sono del tutto concordi. Abbiamo quindi previsto, con l'articolo 78 che dobbiamo ancora esaminare, e che sostituisce gli articoli 576 e 577 del codice penale, pene che vanno, rispettivamente, da trenta a quaranta anni e da ventiquattro a trenta anni, per delitti che comportavano, secondo il vecchio codice, la pena dell'ergastolo.

Conseguentemente — anche per tacitare buona parte dell'opinione pubblica che ha gridato allo scandalo per queste innovazioni — abbiamo stabilito che, per quei delitti puniti con una pena variante dai trenta ai quaranta anni, vi sia un periodo detentivo minimo di venti anni prima di concedere la

liberazione condizionale. Obiettivamente ciò mi pare estremamente giusto, data la gravità dei reati.

Vogliamo abolire invece anche questo limite? Vogliamo ammettere alla liberazione condizionale anche i detenuti rei dei delitti più efferati? Bene, facciamolo. Ma non ci scandalizziamo poi se da più parti ci viene rimproverato che stiamo dando vita ad un codice « premiale » anziché penale!

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Desidero aggiungere semplicemente che la liberazione condizionale, in base alla legge del 1962, poteva essere concessa quando l'ergastolano avesse effettivamente scontato almeno ventotto anni di pena. Con l'attuale previsione legislativa, invece, abbiamo portato tale limite a venti anni. Ritengo si tratti di un miglioramento non indifferente.

PRESIDENTE. Senatore Galante Garrone, insiste nel ripristino del testo originario?

GALANTE GARRONE. Insisto.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Galante Garrone, insiste nel ripristino del testo originario dell'articolo 64 recato dai disegni di legge nn. 227 e 327.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 64 nel testo proposto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Art. 64-bis.

L'articolo 177 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 177. - (Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena). — Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa la esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con

2<sup>a</sup> COMMISSIONE14<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (15 novembre 1972)

la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole. La revoca può essere altresì disposta qualora siano trasgrediti gli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 229, primo comma, n. 2. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale.

Decorso tutto il tempo della pena inflitta senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo ».

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. L'articolo disciplina la revoca della liberazione condizionale e l'estinzione della pena in materia diversa dall'attuale. La modifica introdotta rende facoltativa la revoca nel caso di trasgressione degli obblighi inerenti alla libertà vigilata.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 64-bis, nel testo proposto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Art. 65.

L'articolo 179 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 179. - (*Condizioni per la riabilitazione*). — La riabilitazione è concessa quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui sono estinte tutte le pene principali per i delitti e siano altresì decorsi tre anni dal giorno in cui sono estinte tutte le pene principali per contravvenzioni.

I termini sono raddoppiati se si tratta di recidivo nei casi preveduti dai capoversi del-

l'articolo 99, ovvero di delinquente abituale o professionale; sono ridotti alla metà nei casi di condanna concernenti minori degli anni ventuno. In ogni caso non è computato nei termini il periodo trascorso in esecuzione di misura di sicurezza detentiva;

2) che si tratti di persona la quale, fino al momento in cui è pronunciata la sentenza di riabilitazione e per un tempo non inferiore ai termini su indicati, abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta;

3) che il condannato abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle;

4) che non si tratti di persona tuttora sottoposta a misura di sicurezza diversa da quella della confisca e dell'espulsione dello straniero dallo Stato ».

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. L'articolo 65 riguarda le condizioni per la riabilitazione. Esse sono identiche a quelle proposte dal disegno di legge Leone, salvo la soppressione al punto 2) delle parole « tali da far ritenere la sua piena attitudine alla vita sociale ». Questa frase infatti avrebbe potuto prestarsi ad interpretazioni restrittive.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 65.

(È approvato).

Art. 65-bis.

Dopo l'articolo 182 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 182-bis. - (*Determinazione del tempo del commesso reato*). — Ai fini della decorrenza del termine della prescrizione del reato e dell'applicazione dell'amnistia e dell'indulto il reato si considera commesso nel tempo in cui l'azione di omissione è cessata.

Nel caso di reato permanente il termine di cui al comma precedente decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza. Nella

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

14° RESOCONTO STEN. (15 novembre 1972)

continuazione di reati il termine decorre per ogni reato dal giorno in cui esso è commesso.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. In sede di Sottocommissione si è a lungo discusso se per la determinazione del tempo del commesso reato era preferibile tener presente il tempo della consumazione dell'azione od omissione oppure il tempo della cessazione dell'azione od omissione. Abbiamo ritenuto che fosse opportuno tornare al tempo della consumazione, perchè è obiettivamente più facilmente identificabile, mentre per il momento della cessazione l'interpretazione può essere molteplice.

PRESIDENTE. Ritengo che probabilmente la discussione su questo articolo occuperà un tempo non breve.

Propongo pertanto, data l'ora tarda, che il seguito della discussione sia rinviato alla prossima seduta.

Poichè non si fanno obiezioni, così rimane stabilito.

*La seduta termina alle ore 12,40.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*l' consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO